



REGOLAMENTO
Ufficio del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
del Comune di Niscemi

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

- I. Nell'ambito del Comune di Niscemi, con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____, è istituito l'Ufficio del Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, con i compiti previsti dal presente Regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale. Dalla L. R. n. 47 del 10.08.2012 istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.
- II. L'Ufficio del Garante si propone come luogo neutrale di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti, soggetti del Terzo Settore, associazioni, esponenti della società civile, della scuola, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e all'adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti inerenti il rispetto dei diritti dell'infanzia.

ARTICOLO 2

ATTRIBUZIONI DEL GARANTE, NOMINA, DURATA, INCOMPATIBILITÀ

- a) Il Garante è un organo monocratico.
- b) Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Le funzioni di Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza vengono svolte a titolo gratuito. Il predetto incarico, in nessun caso, potrà rappresentare requisito di anzianità e/o preferenza.
- c) Il Garante è nominato dal Sindaco tra persone di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche, pedagogiche e/o sociali, con esperienza documentata nel campo delle problematiche concernenti i diritti dei minori e dell'infanzia.
- d) Il Garante resta in carica tre anni e comunque non oltre la fine del mandato del Sindaco ed opera in regime di proroga, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
- e) Per tutta la durata dell'incarico, il Garante non può essere amministratore o dipendente del Comune di Niscemi né di Enti pubblici o privati ad esso riconducibili. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini di terzo grado di Amministratori comunali.



ARTICOLO 3

COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori eventualmente preposti, sulla applicazione, su tutto il territorio cittadino, della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n.77;
2. Promuove, in accordo con gli Enti e le Istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
3. Promuove, in accordo con il Sindaco, con l'Assessore ai Servizi sociali e alla P.I., con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo I della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
4. Promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;
5. Accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
6. Monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
7. Promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile, della dispersione scolastica e dei casi di cyber bullismo e di bullismo;
8. Promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
9. Segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
10. Verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
11. Promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
12. Intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
13. Promuove la predisposizione di protocolli d'intesa, di accordi alla costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
14. Può promuovere azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore;
15. Collabora con il Garante nazionale e regionale;

ARTICOLO 4
FORMA DI TUTELA

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

ARTICOLO 5
RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

Il Garante riferisce al Sindaco, ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 12 mesi, sull'attività svolta nel periodo precedente.

ARTICOLO 6
SEDE DELL' UFFICIO DEL GARANTE

L'Ufficio del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha sede nel contesto degli Uffici comunali.

ARTICOLO 7
DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'UFFICIO

L'istituzione dell'Ufficio del Garante non comporta impegno di spesa.

ARTICOLO 8
PRIVACY

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'approvazione del presente Regolamento è abrogato ogni eventuale Regolamento e atto di carattere generale disciplinante la medesima materia.